



PR01.17_Whistleblowing (gestione delle segnalazioni)

1 POLITICA E IMPEGNI DELLA SOCIETA'

La presente procedura ha l'obiettivo di regolare il processo di ricevimento e gestione delle segnalazioni interne di violazioni (come di seguito individuate), secondo modalità atte a garantire la tutela della riservatezza dell'identità del Segnalante. La Società ha conformato la propria politica imprenditoriale al rispetto dei principi di legalità e correttezza previsti dal **Codice Etico e Comportamentale** (documento allegato al MAI "**Manuale Aziendale Integrato**"), con ciò palesando la propria estraneità a politiche o comportamenti scorretti o illeciti. La presente procedura aziendale si applica all'intero perimetro societario, quindi all'intera ADRIACOS e recepisce quanto previsto dal D. Lgs. n. 24/2023.

L'Azienda incoraggia tutti coloro che vengano a conoscenza di violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'Azienda (d'ora in poi "violazioni") a segnalarlo al fine di:

- assicurare la corretta attuazione del Modello di Organizzazione e Gestione aziendale e di tutte le procedure interne;
- identificare eventuali violazioni previste dal D. Lgs. 24/23;
- prevenire la commissione di altre violazioni;
- contrastare eventuali violazioni in essere;
- applicare il sistema disciplinare nei confronti di coloro che hanno compiuto violazioni.

In linea generale, la Società esorta i propri dipendenti a risolvere eventuali controversie lavorative, ove possibile, attraverso il dialogo, anche informale, con i propri colleghi e/o con il proprio responsabile diretto.

Sebbene quindi sia auspicabile che le segnalazioni vengano effettuate, in primo luogo, al proprio responsabile, può anche essere opportuno o necessario segnalare le violazioni attraverso altri canali, in particolare se il segnalante teme possibili ritorsioni o se il responsabile non riesce ad agire in modo appropriato o è in conflitto.

A tal fine l'azienda si è dotata di appositi canali (illustrati nella presente procedura) per permettere al segnalante di effettuare le proprie segnalazioni senza timore di ritorsioni (i suoi dati identificativi rimarranno riservati e non accessibili per l'azienda) e con la **garanzia** che queste vengano gestite da personale con le dovute competenze e autorità evitando qualunque possibile conflitto di interesse.

Le garanzie offerte dall'uso dei canali interni non giustificano l'invio di segnalazioni in forma anonima che verranno prese in considerazione e trattate, come segnalazioni ordinarie, solo se adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, tali da far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati. Il Segnalante che decide di rimanere anonimo potrà comunque "interloquire" tramite la piattaforma informatica rimanendo così aggiornato sullo stato della segnalazione.



PR01.17_Whistleblowing (gestione delle segnalazioni)

Non saranno meritevoli di attenzione le segnalazioni fondate su meri sospetti o voci poiché è necessario sia tenere conto anche dell'interesse dei terzi oggetto delle informazioni riportate nella segnalazione, sia evitare che l'ente svolga attività ispettive interne che rischiano di essere poco utili e comunque dispendiose.

ADRIACOS si impegna a tutelare da eventuali intimidazioni e ritorsioni coloro che abbiano effettuato, in buona fede, una segnalazione.

L'ADRIACOS, al fine di assicurare l'accessibilità del sistema di gestione per il whistleblowing e incoraggiarne l'uso:

- ✓ ha definito questa politica che viene comunicata internamente ed esternamente;
- ✓ assicura che le risorse necessarie al sistema di gestione per il whistleblowing siano disponibili, adeguate, appropriate e utilizzate;
- ✓ ha scelto gli autorizzati al trattamento fra persone che dimostrano caratteristiche adeguate (quali, ad esempio, affidabilità, diplomazia, imparzialità, integrità, riservatezza, capacità di giudizio);
- ✓ si impegna per la creazione di un ambiente caratterizzato da fiducia reciproca in cui ogni parte coinvolta è sufficientemente fiduciosa e incoraggiata a sollevare dubbi in merito a illeciti o sospetti illeciti, e l'organizzazione dimostra il proprio impegno a ricevere, valutare, trattare e chiudere casi di whistleblowing;
- ✓ assicura un'indagine imparziale sulle questioni segnalate utilizzando il sistema, indipendentemente dall'identità del whistleblower, dall'oggetto del rapporto e dalle implicazioni delle questioni individuate;
- ✓ verifica periodicamente, anche attraverso rapporti periodici forniti dagli autorizzati al trattamento delle segnalazioni, che il sistema di gestione per il whistleblowing consegua i risultati attesi.

Inoltre, ADRIACOS al fine di assicurare la continua idoneità, l'adeguatezza e l'efficacia del proprio sistema di gestione delle segnalazioni effettua il **riesame periodico** al fine di analizzare:

- ✓ eventuali cambiamenti nei fattori esterni e interni pertinenti al sistema di gestione delle segnalazioni;
- ✓ eventuali cambiamenti nelle esigenze e aspettative delle parti interessate relativamente alla gestione delle segnalazioni;
- ✓ i risultati del monitoraggio e della misurazione della gestione delle segnalazioni che possono includere:
- ✓ il numero di segnalazioni ricevute per area, criticità, tipologia, periodo e processo;
- ✓ percentuale delle segnalazioni chiuse a seguito della normale gestione rispetto a quelle non considerate;
- ✓ Il numero di segnalazioni non considerate per tipologia (manifesta infondatezza, assenza dei presupposti per l'effettuazione della segnalazione, contenuto generico, lieve entità della violazione segnalata, meri sospetti, ecc.);
- ✓ il tempo medio impiegato per la chiusura;



PR01.17_Whistleblowing (gestione delle segnalazioni)

- ✓ feedback del Segnalante, compresa la soddisfazione per il sistema di gestione delle segnalazioni e eventuali suggerimenti per il miglioramento;
- ✓ conoscenza e fiducia del personale nel sistema di gestione delle segnalazioni;
- ✓ opportunità per il miglioramento.

2 PERSONA SEGNALANTE (WHISTLEBLOWER) E SEGNALAZIONE (WHISTLEBLOWING)

La «persona segnalante» (in genere viene utilizzato il termine inglese “Whistleblower”) è la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo.

Il whistleblowing è l'attività di regolamentazione delle procedure volte a incentivare e proteggere tali segnalazioni.

Possono essere persone segnalanti (whistleblower):

- ✓ persone “apicali” che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (c.d. “apicali” quali gli amministratori, i dirigenti, i quadri, i procuratori);
- ✓ persone “sottoposte”:
 - lavoratori non “apicali” sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui sopra, quali i lavoratori subordinati o i stagisti/tirocinanti;
 - tutti coloro che operano nell'interesse o a vantaggio della Società: fornitori, partner commerciali, finanziatori, consulenti, collaboratori, professionisti;
 - in linea generale tutti i soggetti esterni che intrattengono rapporti con ADRIACOS quando il rapporto lavorativo o di collaborazione non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali; durante il periodo di prova; successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

3 PROTEZIONI

Il Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24 “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali” ha definito le modalità per la gestione dei canali di comunicazione e le misure di protezione del segnalante da ritorsioni.



PR01.17_Whistleblowing (gestione delle segnalazioni)

La normativa mira a proteggere le persone che segnalano violazioni capaci di ledere l'interesse o l'integrità aziendale con una protezione estremamente ampia che si estende non solo al soggetto segnalante, ma anche ai cosiddetti facilitatori, ossia i soggetti preposti ad assistere il segnalante nel processo di segnalazione e - tra gli altri - i colleghi che operano abitualmente nello stesso contesto lavorativo. Le tutele sono assicurate non solo nel corso del rapporto di lavoro ma prima del suo inizio, se le violazioni sono conosciute durante il processo di selezione, e dopo la sua cessazione.

Qualora uno dei soggetti previsti dal D. Lgs. 24/23, ed in particolare il segnalante, ritenga di aver subito delle ritorsioni a causa della segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica effettuata potrà sporgere denuncia presso ANAC alla quale è affidato il compito di accertare se tali ritorsioni siano conseguenti alla segnalazione, denuncia, divulgazione pubblica effettuata.

A tutela degli interessati il D. Lgs. 24/23 vieta, in generale, rinunce e transazioni - non sottoscritte in sede protetta - dei diritti e dei mezzi di tutela ivi previsti.

Come indicato dalle Linee Guida ANAC il segnalante non potrà beneficiare delle protezioni previste dal D. Lgs. 24/23 se effettua la segnalazione al di fuori dei canali sottoindicati.

Ai sensi dell'Art. 4.1 del D. Lgs. 24/23, inoltre, "Le segnalazioni sono effettuate in forma scritta, anche con modalità informatiche, oppure in forma orale ... ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole." I canali devono permettere di "[mantenere] interlocuzioni con la persona segnalante e possono richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni" (Art. 5.1c).

4 TIPOLOGIA DI SEGNALAZIONI OGGETTO DELLA PRESENTE PROCEDURA

Affinché una segnalazione sia ammissibile è necessario che siano chiari i seguenti elementi:

- ✓ i dati identificativi della persona segnalante (nome, cognome). Occorre precisare infatti che il concetto di riservatezza dell'identità del segnalante deve essere ben distinto dall'anonimato. Le segnalazioni anonime non sono considerate whistleblowing;
- ✓ un recapito a cui comunicare i successivi aggiornamenti. In assenza di tale indicazione e, dunque, in assenza della possibilità di interagire con il segnalante per i seguiti, la segnalazione non sarà gestibile ai sensi della disciplina whistleblowing;
- ✓ le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione e, quindi, una descrizione dei fatti oggetto della segnalazione, specificando i dettagli relativi alle notizie circostanziali e ove presenti anche le modalità con cui si è venuto a conoscenza dei fatti oggetto della segnalazione;
- ✓ le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati ove conosciuti.



PR01.17_Whistleblowing (gestione delle segnalazioni)

È utile anche che alla segnalazione vengano allegati documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

Il segnalante può indicare l'esistenza di altri soggetti che potrebbero essere oggetto di ritorsioni, in ragione del ruolo assunto o della particolare vicinanza o rapporto con il segnalante, dimostrando la sussistenza dei relativi presupposti.

La presente procedura riguarda la seguente tipologia di segnalazioni di Violazioni (:

- 1) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);
- 2) condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni del Modello di organizzazione e gestione previsti dallo stesso Decreto e adottato dalla Società che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);
- 3) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nel relativo allegato al decreto legislativo n. 24/2023 ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nel relativo allegato al decreto legislativo n. 24/2023 ovvero, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- 4) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;
- 5) atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
- 6) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri 3), 4) e 5).

A titolo esemplificativo e non esaustivo i comportamenti oggetto di Segnalazione possono:

- qualificarsi come commissivi di una specifica violazione o anche come semplicemente omissivi rispetto ai comportamenti attesi;
- riguardare una richiesta di violazione o l'induzione a commettere una violazione;
- essere idonei a recare un danno o un pregiudizio economico, patrimoniale o anche solo reputazionale all'ADRIACOS.

Con specifico riferimento alle condotte di cui al numero 2) si richiamano, a titolo esemplificativo, le fattispecie:



PR01.17_Whistleblowing (gestione delle segnalazioni)

- condotte illecite, rilevanti ai sensi del Decreto Legislativo 231/01;
- violazioni (o sospetti di violazioni) del Modello, del Codice Etico e Comportamentale o di Procedure/Protocolli preventivi da cui possa derivare un rischio sanzionatorio per la Società ai sensi del Decreto 231;
- operazioni societarie o di business per cui si sospetta possa derivare un rischio sanzionatorio per la Società ai sensi del Decreto 231.


5 CONDIZIONI PER LA PROTEZIONE DEL SEGNALANTE

Le misure di protezione si applicano al segnalante quando ricorrono le seguenti condizioni:

- ✓ al momento della segnalazione il segnalante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate fossero vere.
- ✓ le violazioni sono relative a condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/01 o violazioni del modello di organizzazione e gestione aziendale;
- ✓ le violazioni sono relative a illeciti riguardanti l'Unione europea indicati del Decreto;
- ✓ la segnalazione è stata effettuata utilizzando le modalità descritte nella presente procedura;

la segnalazione non riguarda contestazioni, rivendicazioni o richieste fatti oggetto di vertenze di lavoro, anche in fase precontenziosa, nonché discriminazioni tra colleghi, conflitti interpersonali tra la persona segnalante e un altro lavoratore o i superiori gerarchici, segnalazioni relative a trattamenti di dati effettuati nel contesto del rapporto individuale di lavoro in assenza di lesioni dell'interesse pubblico o dell'integrità dell'ente. Quando sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele non sono garantite. In tal caso, al segnalante è irrogata una sanzione disciplinare e, fermi restando gli altri profili di responsabilità, l'ANAC può applicare una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.500 euro.

6 CANALI DI SEGNALAZIONE



Poiché ADRIACOS ha più di 50 lavoratori subordinati, la persona segnalante può effettuare, per le altre violazioni previste dal D. Lgs. 24/2023, una segnalazione esterna utilizzando i canali messi a disposizione da ANAC.

In tal caso il segnalante può beneficiare della protezione prevista dal D. Lgs. 24/2023 solo se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

- ✓ se il canale di comunicazione interna non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dall'Art. 4 del D. Lgs. 24/23;
- ✓ la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- ✓ la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- ✓ la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Il segnalante può beneficiare della protezione prevista dal D. Lgs. 24/23 se effettua una **divulgazione pubblica** qualora ricorra una delle seguenti condizioni:

- ✓ ha già effettuato una segnalazione esterna e non ha avuto riscontro;
- ✓ ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per l'interesse pubblico;
- ✓ ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.



PR01.17_Whistleblowing (gestione delle segnalazioni)

Per il D. Lgs. 24/2023 «divulgazione pubblica» o «divulgare pubblicamente»: rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

7 MODALITA' OPERATIVA PER LE SEGNALAZIONI

7.1 Protezione dell'identità del segnalante

Ogni persona può inviare segnalazioni e/o comunicazioni all'Azienda tramite gli indirizzi ufficiali o contatti diretti con le figure apicali.

Per beneficiare delle protezioni previste dal D. Lgs. 24/23 è necessario che vengano utilizzati gli appositi Canali interni messi a disposizione dell'Azienda che garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante.

Bisogna che il segnalante tenga conto, comunque, che potrebbe essere inavvertitamente identificato per una serie di caratteristiche inserite nella segnalazione (genere, descrizione del lavoro, circostanze specifiche, ecc.).

È quindi opportuno che il segnalante eviti di inserire riferimenti alla propria identità o riferimenti a terzi o specifiche circostanze non indispensabili nella segnalazione, negli eventuali documenti allegati e nelle interlocuzioni successive.

L'identità del segnalante potrebbe essere inavvertitamente individuata nello svolgimento delle indagini, dall'analisi dei risultati o degli indicatori per la valutazione delle segnalazioni.

Il Sistema Disciplinare aziendale prevede che chiunque venga a conoscenza dell'identità del segnalante o di altri dati personali eventualmente presenti in una segnalazione sia tenuto alla riservatezza. Eventuali violazioni saranno sanzionate in base al Sistema Disciplinare.

Il canale informatico permette l'interlocuzione anche con Segnalanti anonimi.

Le eventuali segnalazioni anonime effettuate a mezzo di canali diversi dal portale informatico per le Segnalazioni non potranno garantire l'interlocuzione e non saranno quindi prese in considerazione.

7.2 Segnalazioni al di fuori dei canali interni

Chiunque riceva informazioni tramite altri canali, ha, comunque, l'obbligo di proteggere la riservatezza della persona che ha fornito le informazioni, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata, nonché del contenuto delle informazioni e della relativa documentazione e di gestire correttamente i dati personali di tutti gli individui coinvolti.

Qualora il segnalante indichi espressamente di voler beneficiare delle tutele in materia whistleblowing (ad es. inserendo nella documentazione la dicitura "riservata al gestore della segnalazione"), il ricevente dovrà invitarlo ad utilizzare gli appositi canali o trasmetterle, entro sette giorni dal suo ricevimento, attraverso i canali messi a disposizione dall'Ente,



PR01.17_Whistleblowing (gestione delle segnalazioni)

dando contestualmente notizia di trasmissione alla persona segnalante. Successivamente nessun documento relativo dovrà essere conservato.

7.3 *Applicativo informatico per la gestione delle segnalazioni: “SQquadra-Segnalazioni”*

L’Azienda ha scelto di utilizzare l’applicazione **SQquadra-Segnalazioni** per le segnalazioni in forma scritta con modalità informatiche. Si tratta di una piattaforma dedicata che, grazie al codice identificativo univoco definito al momento della segnalazione, consente al segnalante di “dialogare” con il destinatario in modo anonimo e spersonalizzato.

La piattaforma adotta misure tecniche e organizzative tali da garantire un'adeguata sicurezza del trattamento dei dati personali, compresa la protezione da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali che sono periodicamente riesaminate e aggiornate.

Si consiglia di accedere al canale tramite connessioni esterne all’Azienda.

Tutte le attività svolte tramite SQquadra-Segnalazioni dal personale autorizzato vengono tracciate (come richiesto dalle Linee Guida ANAC), al fine di consentire la verifica della liceità e correttezza del trattamento e garantirne la sicurezza.

L’Azienda mette a disposizione anche canali per le comunicazioni scritte con modalità “cartacea” e per le comunicazioni orali. È possibile anche richiedere incontri diretti.

Nel manuale di istruzioni (**PR01.17_All1 “Whistleblowing Manuale Istruzioni”**) sono fornite tutte le informazioni per effettuare una segnalazione e per la successiva interlocuzione utilizzando uno dei canali previsti.

Se il Segnalante ha utilizzato gli altri canali, il responsabile della minimizzazione provvede a riportare tutte le informazioni all’interno dell’applicativo SQquadra-Segnalazioni che sarà l’**unico strumento** utilizzato dagli autorizzati dall’Azienda per il trattamento delle segnalazioni.

Gli autorizzati dall’Azienda non avranno nessuna informazione sul Segnalante; sapranno unicamente se il Segnalante:

- ✓ ha scelto di rimanere anonimo;
- ✓ ha fornito i propri dati identificativi ma non ha autorizzato all’utilizzo dell’indirizzo mail;
- ✓ ha fornito i propri dati identificativi ed ha autorizzato all’utilizzo dell’indirizzo mail.

7.4 *Interlocuzione*

Qualora il Segnalante abbia fornito l’autorizzazione riceverà una mail (contenente unicamente l’invito ad accedere alla piattaforma) ad ogni nuova comunicazione da parte di chi gestisce la segnalazione. Se anonimo o se non ha autorizzato alla ricezione di mail il Segnalante dovrà accedere periodicamente alla propria segnalazione per verificare la presenza di comunicazioni da parte dell’Gestore.



PR01.17_Whistleblowing (gestione delle segnalazioni)

possibilità di interlocuzione con il segnalante. Il Gestore potrà accedere ai dati identificativi dichiarati dal Segnalante solo a seguito di esplicita richiesta del Titolare (es. per rispondere all’Autorità Giudiziaria) lasciando traccia dell’attività svolta e informando contestualmente il Segnalante. Il Gestore potrebbe, inoltre, venire a conoscenza dell’identità del segnalante se questa è ricavabile dalle comunicazioni fatte dal Segnalante stesso. In questi casi provvederà a eliminare tali informazioni dalla comunicazione in fase di “minimizzazione” prima di trasmetterla all’Azienda e non comunicherà a nessuno le informazioni relative all’identità del segnalante così ottenute.

Dovrà, acquisendo gli elementi informativi necessari alle valutazioni attraverso l’analisi della documentazione/informazioni ricevute, coinvolgendo strutture aziendali in considerazione delle specifiche competenze tecniche e professionali richieste, effettuando audizioni di eventuali soggetti interni/esterni, ecc., dare seguito alla segnalazione (valutazione della sussistenza dei fatti segnalati, esito delle indagini e eventuali misure proposte) e fornire, entro 3 mesi, un riscontro al segnalante. L’Azienda ha attualmente individuato come Gestore la società “**IL TIGLIO SRL**” (P.IVA e Codice Fiscale 02050390976) che fornisce anche le informazioni sul canale e sulle procedure e la piattaforma informatica via WEB (SaaS – Software come Servizio) e ne cura la sicurezza informatica e la manutenzione. IL TIGLIO SRL opera in qualità di Responsabile del trattamento per conto del Titolare.

Addetto: è una persona che il Gestore dei canali può coinvolgere, senza fornire accesso diretto alla segnalazione, per analizzare problematiche specifiche in funzione del ruolo aziendale ricoperto come avverrebbe per comunicazioni ordinarie. Gli Addetti sono autorizzati al trattamento delle segnalazioni da ADRIACOS e sono scelti fra persone che hanno la competenza appropriate.

7.7 Iter per la gestione delle segnalazioni

Le segnalazioni vengono gestite, coinvolgendo le figure aziendali competenti, fra quelli autorizzati da ADRIACOS (escludendo gli eventuali soggetti che il Segnalante ha richiesto che non trattino la segnalazione), secondo l’iter seguente:

- ✓ Analisi di procedibilità.
- ✓ Analisi di ammissibilità.
- ✓ Istruttoria.
- ✓ Chiusura dell’istruttoria e comunicazione al segnalante.

Analisi di procedibilità

La segnalazione sarà procedibile unicamente se il Segnalante è venute a conoscenza di violazioni che rientrano tra gli ambiti di applicazione del D. Lgs. 24/23 in un contesto lavorativo (vedi “Persone che possono segnalare”).

Qualora non sia procedibile la segnalazione viene inviata ad una funzione interna per competenza che la gestirà come una segnalazione “ordinaria”.



PR01.17_Whistleblowing (gestione delle segnalazioni)

Analisi di ammissibilità

Per le segnalazioni ritenute procedibili si effettua l'analisi di ammissibilità.

La segnalazione, avendo l'Azienda scelto di adottare gli stessi criteri utilizzati da ANAC in proposito, non sarà ammissibile per:

- ✓ manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto riconducibili alle violazioni tipizzate nel D.Lgs 24/23;
- ✓ l'assenza dei presupposti per l'effettuazione della segnalazione;
- ✓ manifesta incompetenza dell'Azienda sulle questioni segnalate;
- ✓ accertato contenuto generico della segnalazione di illecito tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconferente tale da non far comprendere il contenuto stesso della segnalazione;
- ✓ produzione di sola documentazione in assenza della segnalazione di condotte illecite;
- ✓ mancanza dei dati che costituiscono elementi essenziali della segnalazione di illeciti indicati dal D.Lgs. 24/23;
- ✓ sussistenza di violazioni di lieve entità.

La valutazione di ammissibilità sarà registrata su Squadra-Segnalazioni.

Anche in caso di non ammissibilità, se possibile verrà inviata una comunicazione al Segnalante, e, in ogni caso la segnalazione non verrà ulteriormente gestita e verrà utilizzata unicamente a fini statistici.

Se la comunicazione è ammissibile verrà trattata come segnalazione ai sensi del D. Lgs. 24/23 fornendo un riscontro al Segnalante entro 3 mesi dalla ricezione.

Istruttoria

Per l'istruttoria si provvederà a:

- ✓ avviare attività di analisi specifiche in collaborazione con le funzioni interessate dalla segnalazione;
- ✓ concludere l'istruttoria se, nel corso dell'istruttoria medesima, sia accertata l'infondatezza della segnalazione;
- ✓ avvalersi, se necessario, di addetti, esperti o periti esterni all'Azienda, selezionati, autorizzati dal Titolare e formati sulla riservatezza (escludendo, ovviamente, eventuali soggetti che il Segnalante ha richiesto che non trattino la segnalazione).
- ✓ concordare con le Funzioni interessate eventuali iniziative da intraprendere a tutela degli interessi dell'Azienda;
- ✓ richiedere l'avvio di un procedimento disciplinare nei confronti del segnalante, nel caso di segnalazioni in relazione alle quali siano accertate la malafede del segnalante e/o l'intento meramente diffamatorio, eventualmente confermati anche dalla infondatezza della stessa segnalazione;



PR01.17_Whistleblowing (gestione delle segnalazioni)

- ✓ sottoporre alla valutazione dell'organo dirigente gli esiti degli approfondimenti della segnalazione, qualora si riferisca a dipendenti e risulti fondata, affinché vengano intrapresi i più opportuni provvedimenti verso i segnalati.

Della presa in carico, della eventuale necessità di ulteriori informazioni e dell'esito della segnalazione IL TIGLIO SRL fornisce comunicazione riservata al Segnalante sempre tramite SQuadra-Segnalazioni.

Nel caso di segnalazioni effettuate tramite canali differenti dall'applicazione informatica (cartaceo o orale) IL TIGLIO SRL provvederà a riportare le informazioni all'interno di SQuadra-Segnalazioni. Fino a quando il Segnalante non ha effettuato l'accesso a SQuadra-Segnalazioni IL TIGLIO SRL provvederà a comunicare tramite i canali alternativi scelti dal Segnalante eventuali richieste di integrazione per la gestione della segnalazione.

Si precisa che non compete a IL TIGLIO SRL alcuna valutazione in ordine alle responsabilità individuali e agli eventuali successivi provvedimenti o procedimenti conseguenti.

7.8 Chiusura dell'istruttoria e comunicazione al segnalato

Una volta concluse le attività per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, analizzato l'esito delle indagini e proposte eventuali misure, la segnalazione verrà chiusa fornendo informazioni al segnalante.

Trascorsi 3 mesi dall'apertura della segnalazione, qualora questa non sia già stata chiusa, verrà fornito, sempre utilizzando SQuadra-Segnalazioni, un riscontro alla segnalazione indicando lo stato (archiviazione, analisi, inoltro all'autorità giudiziaria, ecc.).

Appena dall'informazione non potrà derivare un pregiudizio effettivo e concreto allo svolgimento delle investigazioni o alla riservatezza dell'identità del segnalante ADRIACOS provvederà a fornire adeguata informativa al Segnalato. In caso di accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa, non informerà il Segnalato della circostanza che l'accertamento ha avuto origine da una segnalazione.

7.9 Segnalazione e Modello di Organizzazione e Controllo

L'Organismo di Vigilanza (ODV) dovrà ricevere:

- ✓ immediata informativa su segnalazioni di condotte illecite ai sensi del D.Lgs. 231/01 o di violazioni del MOG231 o di condotte rilevanti in termini 231 affinché, nell'esercizio della sua attività di vigilanza, possa condividere le proprie eventuali osservazioni e partecipare all'istruttoria o comunque seguirne l'andamento;
- ✓ un aggiornamento periodico sull'attività complessiva di gestione delle segnalazioni, anche non 231, al fine di verificare il funzionamento del sistema whistleblowing e proporre all'ente eventuali necessità di suo miglioramento.

Se la segnalazione ha oggetto condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/01 l'OdV dovrà analizzarla e valutare se il MOG prevede protocolli di prevenzione adeguati a rilevare una violazione.



PR01.17_Whistleblowing (gestione delle segnalazioni)

In caso negativo, a prescindere dall'analisi dell'effettività della segnalazione, dovrà valutare l'opportunità di proporre l'adeguamento del MOG per permettere un controllo sulle condotte oggetto della segnalazione nell'ottica di rafforzare il sistema di controllo interno.

8 SISTEMA SANZIONARIO/DISCIPLINARE

Il sistema sanzionatorio, la cui attivazione è indispensabile all'interno del modello organizzativo e di gestione 231, è articolato in due fasi:

- ✓ la prima finalizzata all'individuazione dell'organo preposto all'attivazione del Sistema Sanzionatorio mentre
- ✓ la seconda riguarda l'adozione dei provvedimenti sanzionatori.

Il Sistema sanzionatorio/disciplinare prevede:

- ✓ sanzioni nei confronti delle persone coinvolte in relazione alle quali sia accertata la commissione dell'illecito segnalato;
- ✓ sanzioni nei confronti di chi viola le misure di riservatezza e tutela del segnalante;
- ✓ sanzioni nel caso di ritorsioni nei confronti del segnalante da parte di personale dell'Azienda;
- ✓ sanzioni nei confronti del segnalante, nel caso costui effettui con dolo o colpa grave segnalazioni che risultino infondate (segnalazioni in malafede).

Qualora, dalle attività di verifica condotte secondo la presente procedura, dovessero emergere, a carico del personale dell'Azienda o di terzi, comportamenti illeciti, illegittimi o scorretti rientranti in una delle quattro fattispecie di cui sopra, l'Azienda agirà tempestivamente per l'applicazione delle sanzioni previste dal Sistema Disciplinare, in linea con quanto previsto dal CCNL applicato.

Il sistema sanzionatorio è definito nella procedura **PR01.18 "Sistema sanzionatorio e disciplinare"**.

8.1 Individuazione organo preposto all'attivazione del sistema sanzionatorio

L'OdV, a seconda dell'inquadramento del soggetto a cui si riferisce la Segnalazione interna (soggetto segnalato), informa la funzione aziendale competente a procedere con gli eventuali provvedimenti/interventi necessari anche tenendo informato il Consiglio di Amministrazione, mantenendo comunque segreta l'identità del Segnalante, salvo casi di legge o autorizzazione alla *disclosure* del Segnalante stesso.

La presente procedura lascia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del Segnalante nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del Codice penale e dell'art. 2043 del codice civile.

È altresì sanzionato il comportamento di chi effettua con dolo o colpa grave nelle Segnalazioni che si rivelano infondate.



PR01.17_Whistleblowing (gestione delle segnalazioni)

Sono fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente procedura, quali le Segnalazioni interne manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione della Società oggetto della presente procedura.

Pertanto, quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona Segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele previste nella presente procedura non sono garantite e alla persona Segnalante è irrogata una sanzione disciplinare (anche nei casi di segnalazione o denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o divulgazione pubblica anonima, se la persona Segnalante è stata successivamente identificata e ha subito ritorsioni).

8.2 Adozione dei provvedimenti del sistema sanzionatorio

La sanzione, che deve essere in linea con quanto previsto dalla disciplina giuslavoristica applicabile, potrà essere graduata in funzione della gravità del fatto.

Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della Persona Segnalante non può essere rivelata ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla Segnalazione, anche se conseguenti alla stessa.

Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla Segnalazione e la conoscenza dell'identità della Persona Segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la Segnalazione interna sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della Persona Segnalante stessa alla rivelazione della propria identità.

In tale caso, e quando la rivelazione della identità della Persona Segnalante e di qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità è indispensabile anche ai fini della difesa della Persona coinvolta, è dato avviso alla Persona Segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati.

In caso di diniego da parte della Persona Segnalante, l'OdV archivia la Segnalazione interna senza darvi seguito.

9 TUTELA DELLE PERSONE COINVOLTE

La presente procedura lascia impregiudicata la responsabilità penale e civile del segnalante nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del codice penale e dell'art. 2043 del Codice Civile.

Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente procedura, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o compiute al solo scopo di danneggiare le persone coinvolte o altri soggetti e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto della presente procedura, nonché di segnalazioni infondate effettuate con dolo o colpa grave.



PR01.17_Whistleblowing (gestione delle segnalazioni)

A tutela delle persone coinvolte, nelle more dell'accertamento delle responsabilità, non possono essere in alcuno modo disposte sanzioni disciplinari sulla base di quanto affermato dal segnalante, senza che vi siano riscontri oggettivi e senza che si sia proceduto ad indagare sui fatti oggetto di segnalazione.

L'identità delle persone coinvolte (e delle persone in ogni caso menzionate nella segnalazione) è tutelata fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore del segnalante.

10 MISURE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

10.1 Misure per garantire la riservatezza del Segnalante

Le segnalazioni non verranno utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.

L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non verranno rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati.

Si ricorda, comunque, che laddove le competenti Autorità giudiziarie dovessero richiedere i dati identificativi del segnalante, l'Azienda è tenuto a fornire tale indicazione.

Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della persona segnalante non verrà rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.

Verrà dato avviso alla persona segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati quando la rivelazione della identità della persona segnalante è indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

Ritiro di una segnalazione

È diritto del Segnalante comunicare, in ogni momento e tramite i Canali interni, la propria volontà di ritirare la segnalazione. In questi casi verrà interrotto ogni trattamento non derivante da accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione.

10.2 Esercizio dei diritti dei Segnalati relativamente al trattamento dei dati personali

ADRIACOS ha fornito a tutti gli interessati l'informazione sulla possibilità del trattamento dei loro dati nell'ambito della gestione di una segnalazione e quindi non è tenuto a fornire agli specifici interessati direttamente coinvolti menzionati da una segnalazione informative su base individuale.



PR01.17_Whistleblowing (gestione delle segnalazioni)

I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del regolamento europeo relativo ai dati personali (GDPR) non possono essere esercitati qualora dall'esercizio di tali diritti possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto allo svolgimento delle investigazioni o alla riservatezza dell'identità del segnalante. In questi casi il Titolare fornirà all'interessato comunicazione motivata a meno che la comunicazione possa compromettere la finalità della limitazione.

In tali casi, l'interessato può richiedere l'accertamento che il trattamento risulti conforme alle norme del GDPR tramite il Garante della protezione dei dati personali (ai sensi dell'Art. 160 del D. Lgs 196/03).

Appena dall'informazione non potrà derivare un pregiudizio effettivo e concreto allo svolgimento delle investigazioni o alla riservatezza dell'identità del segnalante l'Azienda provvederà a fornire adeguata informativa al Segnalato.

10.3 Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati personali

Poiché il trattamento dei dati personali mediante i sistemi di acquisizione gestione delle segnalazioni presenta rischi specifici per i diritti e le libertà degli interessati – in ragione anche della particolare delicatezza delle informazioni potenzialmente trattate, della vulnerabilità degli interessati nel contesto lavorativo, nonché dello specifico regime di riservatezza dell'identità del segnalante previsto dalla normativa l'Azienda ha, preventivamente, effettuato una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati relativamente al modello di ricevimento e gestione delle segnalazioni di seguito illustrato.

10.4 Integrità della Segnalazione e dei Documenti associati e minimizzazione

ILTIGLIO SRL provvede ad "oscurare" i dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento della segnalazione (sia qualora presenti nella comunicazione che negli eventuali allegati). Particolare attenzione dovrà porre nell'evitare che le informazioni inserite dal Segnalante possano permetterne l'identificazione.

IL TIGLIO SRL sarà l'unico ad accedere alle comunicazioni effettuate dal Segnalante e provvederà a minimizzarle intervenendo, ove necessario, anche su eventuali allegati.

Una copia integrale delle comunicazioni, compresi gli allegati (che potrebbero essere anche eventuali file audio o video), rimarrà nel sistema, in una area alla quale avrà accesso solo IL TIGLIO SRL, fino a quando il Segnalante non dichiara esplicitamente di accettare l'eventuale trascrizione e la minimizzazione effettuata, e, a quel punto, verranno immediatamente cancellati tutti i dati diversi da quelli minimizzati.

10.5 Misure per la protezione del Segnalante

L'utilizzo dei canali interni messi a disposizione dall'Azienda permette la massima protezione della riservatezza del Segnalante. In particolare:

- ✓ I dati identificativi del Segnalante trasmessi utilizzando correttamente i canali non saranno conosciuti da nessuno. Potrà accedervi unicamente IL TIGLIO SRL su richiesta del Titolare o dell'autorità giudiziaria, per una specifica segnalazione, informando il Segnalante e lasciando una traccia degli accessi all'archivio dei dati identificativi.



PR01.17_Whistleblowing (gestione delle segnalazioni)

- ✓ Anche nel caso in cui il responsabile della minimizzazione venga accidentalmente a conoscenza dell'identità del Segnalante (in base al contenuto delle comunicazioni) non comunicherà a nessuno questa informazione e provvederà a minimizzare la comunicazione da quelle informazioni che gli hanno permesso l'identificazione del Segnalante.
- ✓ Tutte le comunicazioni del Segnalante verranno minimizzate per impedire che chi ha il compito di analizzare la segnalazione sia a conoscenza di dati non utili al trattamento della stessa. Gli originali verranno conservati solo fino all'accettazione della minimizzazione da parte del Segnalante.
- ✓ Tutte le comunicazioni ed i dati del Segnalante sono cifrati.
- ✓ La possibilità per il Segnalante di scegliere liberamente il Codice della segnalazione e la relativa password evita di dover salvare il Codice in forma scritta e rende possibile il blocco temporaneo in caso di tentativi ripetuti di accesso falliti.
- ✓ La possibilità di indicare un indirizzo mail al quale ricevere le comunicazioni permette anche il recupero delle informazioni per accedere alla segnalazione. È proibito l'utilizzo degli indirizzi aziendali per evitare qualsiasi possibilità per l'Azienda di risalire all'identità del Segnalante.
- ✓ Il Segnalante può indicare soggetti che, per motivi personali, preferisce non siano coinvolti nella gestione della segnalazione.

IL TIGLIO SRL potrà accedere ai dati identificativi dichiarati dal Segnalante solo a seguito di esplicita richiesta del Titolare (es. per rispondere all'Autorità Giudiziaria) lasciando traccia dell'attività svolta e informando contestualmente il Segnalante. IL TIGLIO SRL potrebbe, inoltre, venire a conoscenza dell'identità del segnalante se questa è ricavabile dalle comunicazioni fatte dal Segnalante stesso. In questi casi provvederà a eliminare tali informazioni dalla comunicazione in fase di "minimizzazione" e non comunicherà a nessuno le informazioni relative all'identità del segnalante così ottenute.

10.6 Anonimizzazione

Dopo la chiusura della segnalazione, la stessa verrà conservata per eventuali nuove comunicazioni da parte del Segnalante che potrebbero portare a deciderne la riapertura.

Trascorsi 60 mesi dopo la chiusura, la segnalazione viene anonimizzata (cancellati i dati identificativi del Segnalante, cancellate tutte le comunicazioni) e rimarrà unicamente la sintesi (priva di ogni riferimento a dati personali), le catalogazioni e le date.

In caso di non ammissibilità della segnalazione, è possibile procedere all'anonimizzazione anche prima dei tempi normalmente previsti.



PR01.17_Whistleblowing (gestione delle segnalazioni)

11 REPORTING ANNUALE

L'Organismo di Vigilanza rende conto annualmente (ENTRO IL 28 FEBBRARIO DI OGNI ANNO) al Consiglio di Amministrazione del corretto funzionamento dei sistemi interni di Segnalazione, riportando nella propria relazione le informazioni aggregate sulle risultanze dell'attività svolta e sul seguito dato alle Segnalazioni ricevute; nella redazione di tale rendiconto, l'OdV è tenuto a rispettare quanto previsto dalla disciplina sulla protezione dei dati personali.

12 COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE E FORMAZIONE

La presente procedura è portata a conoscenza di tutti gli interessati mediante idonee attività di comunicazione, quali la diffusione a mezzo e-mail o sito web.

Alla diffusione e conoscenza da parte dei dipendenti della presente procedura presiede la competente funzione preposta alle Risorse Umane garantendo la distribuzione e la pianificazione di dedicati incontri di formazione.

Inoltre, al fine di sensibilizzare tutto il personale dell'ADRIACOS è stato predisposto il documento **PR01.17_AII2 "Whistleblowing CANALI PER LA SEGNALAZIONE"** esposto presso le bacheche aziendali.

13 DEFINIZIONI MOG231

Per qualsiasi dubbio e/o necessità di approfondimento circa la terminologia impiegata all'interno della presente procedura e/o degli altri documenti di sistema correlati al MOG 231 (quali a titolo esemplificativo "Attività a rischio di reato", "CCNL", "Codice Etico", "D. Lgs. 231/2001" o "Decreto", "Destinatari", "Dipendenti", "Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001" o "Modello", "Organi Sociali", "Organismo di Vigilanza" o "OdV", "Personale", "Personale Apicale", "Personale sottoposto ad altrui direzione", "Pubblica Amministrazione" o "P.A.", "Protocollo", "Reati" o il "Reato", "Segnalante", "Segnalato", "Segnalazione", "Sistema disciplinare"), le relative definizioni sono contenute nel **MAI_ALL9 "Modello di Organizzazione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001"** sempre reso disponibile in azienda e consultabile sul proprio sito internet.

14 INFORMAZIONI DOCUMENTO

Redatto da: ESGRM Alessandro DRI Firma:		Approvato da: AD Marco Frattolin Firma:
Revisione	Data	Descrizione
00	31/10/23	Emissione per adozione del modello organizzativo e di gestione 231.
01	14/11/24	Revisione integrale della procedura con adozione dell'applicativo Squadra-Segnalazioni Aggiornamento anagrafica